



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 54

**Oggetto: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021 –
Determinazione della misura di percentuale del credito d’imposta per la
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 32 del D.L. 25
maggio 20231, n. 73.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ettore Pellizzari)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32-2021

**Oggetto: Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 10 novembre 2021 –
Determinazione della misura di percentuale del credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.**

Con Provvedimento del 10 novembre 2021, firmato dal Direttore dell'Agencia delle Entrate, è stata determinata la misura della percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19, di cui all'art. 32 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, **nella misura del 100%**.

I contribuenti che hanno presentato tempestivamente, entro il 4 novembre 2021, la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19, sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, potranno beneficiare **interamente, in misura pari, quindi, al 30% delle spese comunicate**, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

Pertanto, ad esempio, se un soggetto ha sostenuto e dichiarato con l'apposito modello entro il 4 novembre 2021 le spese in argomento per un ammontare di 10.000,00 euro, avrà diritto ad un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese medesime e, quindi, ad un credito d'imposta di 3.000,00 euro.

I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, quali sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ecc., potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021, ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta, **oppure in compensazione, tramite modello F 24. In questo secondo caso, il modello F 24 dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il Codice Tributo che sarà istituito con un'apposita Risoluzione dell'Agencia.**

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del proprio credito d'imposta consultando il **cassetto fiscale** accessibile all'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Circolare n. 27 del 7 settembre 2021 della Lega Nazionale Dilettanti che, ad ogni buon conto, si trascrive di seguito.

- Criteri e modalità di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021–

L'art. 32 del D.L. n. 73/2021 ha istituito un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Con il comma 1, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti....., spetta un credito d'imposta in misura pari al **30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60 mila euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 prevede che sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l'acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta – comma 3 – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il reddito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Nel Provvedimento è previsto che i soggetti aventi i requisiti di cui alla legge per accedere al credito d'imposta **comunicano** all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021.

La comunicazione ha luogo con il modello, allegato al Provvedimento, di **"Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione"**.

La "Comunicazione" è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della "Comunicazione" è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la "Comunicazione" nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La "Comunicazione" può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova "Comunicazione" che sostituisce integralmente la precedente o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il credito d'imposta è pari al 30% della spesa complessiva risultante dalla "Comunicazione" e **non può eccedere il limite massimo di 60.000,00 euro.**

Ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo, previsto dalla legge in 200 milioni di euro per il 2021, l'ammontare massimo fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell'Agenzia entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dal beneficiario fino all'importo massimo fruibile:

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;

-in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento contenente la percentuale fruibile.

Il modello di "Comunicazione" e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate in allegato al Provvedimento del 15 luglio 2021.

Nel modello alla voce "Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021" va indicato l'ammontare delle spese sostenute effettivamente per la sanificazione nei predetti mesi e nella voce

“Crediti d’imposta” va indicato, arrotondato all’unità di euro, il 30% dell’importo indicato nel campo “Spese...”.

Nel caso in cui il risultato sia superiore ai 60.000,00 euro, in questo campo va indicato l’importo di 60.000,00 euro.

Con successiva Risoluzione, è precisato nel Provvedimento, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del Mod. F24.